



Corso Gestori Crisi di Impresa

Le relazioni del Curatore Giudiziale

4 novembre 2025

dott. Stefano Miglietta – Giudice Delegato del Tribunale di Torino

Le relazioni previste dall'art. 130 CCII



comma 1

INFORMATIVA SUGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI E SUGLI ELEMENTI INFORMATIVI ACQUISITI relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società

Entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

comma 4

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA con analisi approfondita delle cause della crisi, della diligenza impiegata dal debitore e delle responsabilità emerse

Entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo

comma 9

RAPPORTI RIEPILOGATIVI delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnate dal conto di gestione

Entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e successivamente ogni 6 mesi

La *ratio* dei nuovi termini

(art. 130 CCII vs art. 33 l. fall)



- Accelerazione
- Maggiore efficacia investigativa
- Prevenzione di condotte pregiudizievoli
- Miglior coordinamento con le fasi della procedura

I destinatari delle relazioni

Giudice Delegato

Vigilanza sulla
regolarità della
procedura e
sull'operato del
Curatore

Adozione di
provvedimenti
urgenti

Pubblico Ministero

Acquisizione
notitia criminis

Orientamento
delle indagini

Coordinamento
con Tribunale
civile


Comitato dei Creditori

Controllo sulle
scelte
gestionali del
Curatore

Creditori e debitori

Conoscenza
dello stato
della procedura

La circolazione delle informazioni



Le finalità “sistematiche” delle informative



- Efficienza delle procedure concorsuali
- Tutela del credito
- Contrasto ai reati economici
- Prevenzione

Le finalità delle relazioni




Impulso all'azione penale (relazioni commi 1 e 4)

«Il Curatore deve riferire – con dovizia di dettagli – in ordine alla sussistenza della responsabilità del debitore o di terzi, evidenziando tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti **ai fini delle indagini preliminari in sede penale** con riferimento ai reati di cui al Titolo IX CCII»

(Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo sul CCII)

Le finalità delle relazioni

Ricostruzione del patrimonio



Ricostruzione del patrimonio

Rapporto tra
la relazione
ex art. 130,
comma 4,
CCII e il
Programma
di
Liquidazione
(art. 213
CCII)

- Redazione dei due atti quasi coeva
 - Art. 130 CCII: 180-210 gg da sentenza (120-150 gg per decreto di esecutività dello stato passivo + 60 giorni per deposito relazione)
 - Art. 213 CCII: 180 giorni da sentenza (o 60 giorni da inventario)
- La relazione è rivolta al passato dell'impresa, il programma di liquidazione al futuro della procedura;
- La relazione non è soggetta ad alcuna approvazione da parte di altri organi della procedura, il programma di liquidazione sì;
- Entrambi gli atti possono essere consultati da chiunque dimostri di essere portatore di un interesse specifico ed attuale (ad eccezione delle parti secretate)

Le finalità delle relazioni

Funzione di «responsabilizzazione» del Curatore



Programmazione
dell'attività

Trasparenza
delle scelte
gestorie

Motivazione di
eventuali
criticità o ritardi

Dialogo costante
con gli organi
della procedura

Le finalità delle relazioni

Strumento di vigilanza per il G.D. (rapporto periodico)



Colpo d'occhio sulla procedura

Aggiornamento sulle attività svolte nel semestre

Informazione ai creditori sull'andamento della procedura e sulle prospettive di soddisfazione del credito (trasparenza)

Ipotesi su tempistiche e prospettive (man mano più precise) sulla chiusura dell'attività liquidatoria

Elementi aggiornati utili a scelte sulla prosecuzione della procedura (ad es. chiusura con contenzioso in corso)

Le finalità delle relazioni

Strumento di vigilanza



Vigilanza sull'attività del Curatore

Individuazione di criticità e ritardi

Valutare revoca o sostituzione del Curatore (artt. 134 e 135 CCII)

Valutare operato del Curatore ai fini del compenso e di altri incarichi

L'efficacia probatoria delle relazioni



L'attestazione del curatore di **fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti** nell'esercizio delle sue funzioni fa fede **fino a querela di falso**, rientrando nell'attività di documentazione del pubblico ufficiale

I **fatti conosciuti dal curatore** nell'esercizio dell'incarico **si presumono veri fino a prova contraria**, e può essere fonte di convincimento del giudice

La relazione, trasmessa al P.M., è riconosciuta come **atto di indagine** di rilevanza penal

La segretazione delle relazioni

Art. 130, comma 8 CCII:

«Il giudice delegato dispone la segretazione delle parti relative

- ▶ alla responsabilità penale del debitore e di terzi
- ▶ ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari,
- ▶ nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del creditore»



**N.B. Per agevolare il G.D.,
rispettare l'oggetto dei capitoli e
indicare a fine relazione o in
nota di accompagnamento
quelli da secretare**

Conclusioni

Criticità operative



Tempi
ristretti

Coordinamento
con il programma
di liquidazione

Qualità
delle
relazioni

Carico di
lavoro per le
Procure

Conclusioni

Prospettive di miglioramento

Formazione
continua

Protocolli
operativi

Maggiore
coordinamento
Tribunale –
Procura

Monitoraggio
della qualità





www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos